

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 77° - Numero 42

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 ottobre 2023

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 settembre 2023, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 settembre 2023, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni le parole “della partecipazione al corso ‘Basic life support defibrillation’ (BLSD)” sono sostituite dalle parole “della partecipazione al corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, in armonia con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013”.

Art. 2.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

“e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specialista in medicina dello sport ovvero con un medico della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini della certificazione medica.”.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 (Allegato 1 – parte B), per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183355);

b) l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (Tabella 1), per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183376).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.000 migliaia di euro da destinare al libero Consorzio comunale di Siracusa in dissesto finanziario per il ripiano dei debiti pregressi relativi al servizio di assistenza degli studenti disabili nelle scuole superiori.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2
in materia di contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 dopo le parole "l'acquisto e l'installazione di" sono inserite le parole "pannelli fotovoltaici nonché di".

Art. 5.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" discendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 settembre 2023.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*

FALCONE

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*

AMATA

Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Tipo	Tipologia	Categoria	Assessorato	Riferita	Capitolo	Nuova Istituzione	Descrizione	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore			
									2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Art.
1	103	21	4	3	1203		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	2.593.602.693,00	2.297.000.000,00	2.296.000.000,00	2.593.602.693,00				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.600.602.693,00	2.296.000.000,00	2.296.000.000,00	2.600.602.693,00	3	3
TOTALE ENTRATA												0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00						

TABELLA B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023 - 2025
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Missione	Programma	Titolo	Assessorato	Riferita	Capitolo	Nuova Istituzione	Descrizione	Note	Previsione attuale			Variazione in diminuzione			Variazione in aumento			Risultante			Nomenclatore					
									2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024	2025	Cassa	2023	2024
12	2	1	6	2	183355		INSEDIAMENTI PER LA ATTIVITA' DI INSEDIAMENTO IN LOCALI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IRIENACC-PERSONALE, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.	E	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	3	1, lett a)	
12	2	1	6	2	183376		SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI INSEDIAMENTO IN LOCALI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IRIENACC-PERSONALE, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.	E	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.395.000,00	3.395.000,00	3.395.000,00	4.395.000,00	3	1, lett b)	
12	2	1	6	2	183406	NI	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PERSONALE IN SERVIZIO FINANZIARIO PER IL RIPARO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEGLI STUDENTI ERARI NELLE SCUOLE SUPERIORI.	E	0,00	0,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3	2	
TOTALE SPESA												0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00								

Visito: SCHIFANI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, recante "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Tutela dei praticanti.

1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.

2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione *della partecipazione al corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, in armonia con quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.*"

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29, recante "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre.

1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente le principali certificazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

- a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;
- b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
- c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
- d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;

e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specialista in medicina dello sport ovvero con un medico della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano ai fini della certificazione medica.

2. La variazione dei dati di cui al comma 1 è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.

2 bis. Previo il rilascio delle autorizzazioni ovvero dei pareri previsti dalla normativa vigente, è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo a esercizio di impianti sportivi e palestre.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

L'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.”, così dispone:

“Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.

1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente all'autonomia e comunicazione che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso secondo le linee guida trasmesse dall'Assessorato regionale il cui mancato rispetto è causa di commissariamento da parte della Regione.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. b):

L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“ Progetti in favore degli studenti con disabilità.

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado ", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).”.

Nota all'art. 4, comma 1:

L'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di *pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti*

fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 188 - *Modifica degli articoli 4 e 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 così come modificati dall'articolo 56 della legge regionale 11 agosto 2017, n.16: Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva*

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Assenza il 15 dicembre 2022.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 27 dicembre 2022.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 24 del 3 maggio 2023, n. 25 del 9 maggio 2023, n. 28 del 17 maggio 2023 e n. 29 del 17 maggio 2023.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 29 del 17 maggio 2023.

Relatore: Ferrara.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 57 dell'1 agosto 2023 e n. 64 del 19 settembre 2023.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 19 settembre 2023.

(2023.39.2220)104 - 083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria Marotta di Parrino V. & Valerio N. s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MODICA - Baglieri Laura - corso Umberto I, 458/460.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 350.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2023

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento annuale (abbonamento semestrale non previsto)	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario; per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale (versione cartacea)	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento annuale (solo on-line)	€ 133,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (versione cartacea)	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale (solo on-line)	€ 73,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario: per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,15 + I.V.A. ordinaria
--	---------------------------

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00296905 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (in atto, UNICREDIT), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione del Codice Univoco, delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dell'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre e entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.a. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione